

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 159

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **PAOLO RUSSO**

Interventi in favore dei comuni delle province di Napoli e Caserta interessati da situazioni di grave inquinamento ambientale

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella cosiddetta terra dei fuochi siamo di fronte a un'emergenza nazionale. La regione Campania per quaranta anni è stata aggredita da un sistema di illegalità fatto di rifiuti prevalentemente pericolosi, nocivi e rifiuti speciali che sono stati interrati in alcune aree del territorio campano. Il fenomeno dei roghi dei rifiuti e dell'inquinamento causato dall'abusivo smaltimento e dall'abbandono incontrollato dei rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, pericolosi e no, interessa ampie aree del territorio campano.

L'origine del fenomeno in questione è la commistione di due elementi: un diffuso e generalizzato malcostume e la presenza di rilevanti interessi economici che gravitano intorno al ciclo dei rifiuti e che coinvolgono, certamente, in modo diretto e indiretto la criminalità organizzata. Si rende pertanto necessario intervenire, stante la perdurante criticità della situazione, per definire un quadro generale di azioni con-

crete, immediate e puntuali di contrasto di un fenomeno talmente grave per il presente e il futuro di un vasto territorio e della popolazione residente.

Occorre un piano efficace per realizzare la rimozione tempestiva e accurata dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, allo scopo di evitare che questi permangano a lungo, su strade ovvero aree pubbliche o private, con seri rischi per la salute dei cittadini, per la tutela dell'ambiente e per la sicurezza della circolazione. L'obiettivo è, quindi, quello di eliminare il fenomeno dell'abbandono incontrollato e dello smaltimento dei rifiuti mediante l'accensione di roghi con misure, come quelle introdotte da questa proposta di legge, di carattere straordinario. Oltre 6.000 sono stati i roghi illegali di rifiuti tossici e di scarti industriali registrati nelle aree delle due province, Napoli e Caserta, interessate dal fenomeno. Bruciando questi rifiuti disperdono nel suolo, nell'aria e nelle falde

acquistare sostanze velenose che poi finiscono nei prodotti della terra.

Per fare fronte a questo disastro, per tutelare la salute dei cittadini e per garantire tutti i prodotti della terra serve una messa in sicurezza dell'intero territorio e disporre le risorse necessarie per avviare, come prevede questa proposta di legge, un piano generale per garantire la salvaguardia e la tutela ambientale dei territori della cosiddetta terra dei fuochi.

Altro aspetto da non trascurare è la difesa delle produzioni, soprattutto quelle agroalimentari, che costituiscono un importante punto di riferimento per l'economia della regione. Tutelare la sicurezza dei cittadini-consumatori, in primo luogo, ma anche individuare tutte le strategie possibili, con aiuti sotto forma di erogazioni di risorse e benefici fiscali, per gli imprenditori dei comparti produttivi, soprattutto di quello agroalimentare. Non si può, infatti, consentire di compromettere l'intero sistema produttivo agricolo e di conseguenza agroindustriale ed economico del territorio. In Campania il settore alimentare produce circa il 25 per cento del prodotto interno lordo (PIL) regionale. Le aziende agricole e di allevamento in Campania sono oltre 135.000, l'8 per cento del Paese, e si tratta di un settore in controtendenza registrando un forte aumento delle assunzioni: un patrimonio, dunque, da tutelare e da difendere che rischia seriamente di essere danneggiato dall'emergenza rifiuti, dai roghi e dagli sversamenti nel territorio. È quindi necessario difendere in ogni sede la salubrità dei prodotti da tentativi di speculazione che possono comprometterla.

Occorrono, altresì, un controllo e un presidio del territorio e il massimo rigore contro i reati ambientali, ma anche bonifiche urgentissime, la tutela dei terreni sani e l'avvio di studi epidemiologici che misurino l'esatta condizione di salute di chi vive in tali territori. Oggi grazie al coordinamento tra le Forze dell'ordine, comprese le polizie locali, c'è stato un forte incremento dell'attività di prevenzione e di contrasto di fenomeni che hanno sconvolto le istituzioni e i cittadini. La presente proposta di legge prevede un coordinamento permanente delle

Forze di polizia, utilizzando anche le Forze armate per il pattugliamento del territorio e per la sorveglianza dello stesso.

Non si può, infatti, prescindere da un contrasto efficace nei confronti della criminalità, visto che è sotto gli occhi di tutti il dramma ambientale che da anni si consuma nella terra dei fuochi e che si traduce in una vera e propria sciagura umanitaria. È quindi indispensabile un piano generale di bonifica dell'area tra Caserta e Napoli per ragioni evidenti: la tutela della salute ambientale e dei cittadini e il rilancio economico di questa zona della regione a causa del suo potenziale agricolo, nonché la ricostruzione di un rapporto di fiducia tra le istituzioni, lo Stato e i cittadini che, in questi anni, hanno lottato per la difesa del loro territorio e della loro salute. Il tema della bonifica di questa zona è, quindi, un tema nazionale perché, per decenni, i rifiuti prodotti dal sistema industriale del nord sono stati smaltiti in modo illecito nel territorio campano e, in particolare, nell'area tra Napoli e Caserta.

È, quindi, indispensabile aprire una nuova stagione per la regione Campania dal punto di vista ambientale, dopo anni e anni di violenza commessa dalle ecomafie e da quella parte del sistema industriale che, senza scrupoli e criminosamente, hanno fatto della Campania lo « sversatoio » del Paese.

È utile, altresì, interagire sotto il profilo della sorveglianza, nonché coordinare e orientare le politiche regionali in materia di fenomeni inquinanti, verificandone l'attuazione e valutandone l'efficacia. Perciò la presente proposta di legge istituisce il Comitato di alta sorveglianza scientifica con il compito di redigere una relazione semestrale sulla situazione epidemiologica della terra dei fuochi.

È innegabile che le imprese operanti nella terra dei fuochi devono essere sostenute con benefici fiscali e contributi per la loro promozione e valorizzazione anche in ambito internazionale e attraverso la creazione di centri di eccellenza, prevedendo la protezione delle attività artigianali e tradizionali ancora esistenti che devono essere

oggetto di particolare tutela al fine della conservazione delle conoscenze specifiche.

Oggi, quindi, è necessario rafforzare l'attività di controllo, prevenzione e contrasto delle attività illegali di smaltimento dei rifiuti e predisporre una specifica attività di mappatura dei siti inquinati.

In conclusione, è necessario attivare una sinergia comune tra Stato, regione ed enti locali per una politica ambientale nuova che tuteli la salute dei cittadini e offra risposte agli imprenditori locali per salvaguardare le loro attività.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Piano generale degli interventi)

1. Lo Stato garantisce la salvaguardia naturale e ambientale e promuove lo sviluppo sociale ed economico dei territori rientranti nell'area compresa tra i comuni di Qualiano, Giugliano in Campania, Orte di Atella, Caivano, Acerra, Nola, Marcianise, Succivo, Frattaminore, Frattamaggiore, Mondragone, Castel Volturno e Melito di Napoli, di seguito denominati « comuni ».

2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate mediante il piano generale degli interventi di cui ai commi 3 e 4.

3. Il piano generale degli interventi è predisposto per un periodo di cinque anni, con relativi programmi di spesa. Il piano prevede un fondo per studi e ricerche ed è redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il piano generale degli interventi prevede un programma di recupero e di riqualificazione ambientali dei comuni con delimitazione delle zone inquinate da quelle non inquinate, un piano di bonifica e di recupero dei siti inquinati, localizzati nei comuni e indicati come siti di interesse nazionale (SIN), un programma di sicurezza ambientale e della salute dei cittadini, la promozione e la valorizzazione, anche in ambito internazionale, delle produzioni culturali, scientifiche ed enogastronomiche, anche attraverso la costituzione di centri di eccellenza, la promozione e la qualificazione delle imprese agricole, commerciali, artigianali e industriali, in particolare dell'imprenditoria giovanile, nonché l'individuazione di azioni e di tecnologie dirette alla riduzione dei rifiuti, potenziando la selezione, il recupero e l'utilizzo dei rifiuti, e misure tendenti ad agevolare la bonifica, il restauro e la difesa del territorio.

5. Il piano generale degli interventi prevede, altresì, la definizione dei tempi per la

dismissione degli impianti non più compatibili con l'ecosistema dell'area di cui al comma 1 e con la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori ivi presenti, nonché per l'adeguamento degli impianti esistenti ai criteri di qualità ambientale.

Art. 2.

(Redazione del piano generale degli interventi)

1. Il piano generale degli interventi di cui all'articolo 1 è redatto dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione Campania, con la provincia di Napoli, con la provincia di Caserta e con i comuni.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1 è prevista, in favore di comuni, l'assegnazione di contributi per l'esecuzione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso ai contributi di cui al comma 2, nonché le modalità di erogazione degli stessi.

Art. 3.

(Istituzione del Comitato interforze)

1. Presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Napoli è istituito il Comitato interforze per contrastare il fenomeno degli incendi nei comuni.

2. Il Comitato interforze ha il compito di monitorare i casi di incendi dei rifiuti, di valutare lo stato delle indagini e di assumere iniziative dirette a contrastare il fenomeno degli incendi dei rifiuti.

3. Il Comitato interforze è composto da un rappresentante della prefettura – ufficio territoriale del Governo di Napoli e da rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, da un rappresentante delle Forze armate, da un rappresentante

del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, nonché dai procuratori della Repubblica competenti.

4. Al fine di garantire un'efficace tutela dei comuni, il personale delle Forze armate è impiegato per servizi di vigilanza, nonché di perlustrazione e di pattuglia in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia.

5. Nel corso delle operazioni di cui al comma 4 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e di mezzi di trasporto al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza dei luoghi, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui al periodo precedente accompagna le persone presso i più vicini uffici o comandi della Polizia dello Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

6. In conformità a quanto previsto dall'articolo 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione di cui al comma 5 del presente articolo è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.

Art. 4.

(Screening epidemiologico)

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede la realizzazione di uno *screening* sulle popolazioni dei comuni, volto al monitoraggio e all'individuazione di eventuali patologie derivanti dai fenomeni inquinanti.

Art. 5.

(Comitato di alta sorveglianza scientifica)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Comitato per l'alta sorveglianza scientifica, di seguito denominato « Comitato », con il compito di coordinare e di orientare gli interventi nazionali e le politiche regionali in materia di fenomeni inquinanti, di verificarne l'attuazione e di valutarne l'efficacia.

2. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante designato dalla regione Campania, da un rappresentante designato dalla provincia di Napoli e da un rappresentante della provincia di Caserta, scelti tra esperti in materia di sanità e di ambiente.

3. Il Comitato ha il compito di redigere una relazione semestrale sulla situazione epidemiologica dei comuni interessati dallo smaltimento abusivo dei rifiuti per verificare con metodologie scientifiche l'eventuale associazione con patologie acute o croniche, di emanare le linee guida per la predisposizione dei protocolli diagnostici e terapeutici che definiscono le prestazioni e i trattamenti a carico del Servizio sanitario nazionale per le persone eventualmente affette da patologie collegate ai fenomeni di inquinamento ambientale, nonché di indicare i modelli di intervento per le attività di bonifica e di selezionare progetti di ricerca da finanziare a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge.

Art. 6.

(Incentivi alle imprese)

1. In attuazione di quanto disposto in materia di incentivi alle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 1, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla concessione in favore delle imprese ubicate nei comuni di un contributo secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 1, la misura massima e le modalità di erogazione del contributo, nonché le relative attività di controllo.

Art. 7.

(Deroga al patto di stabilità interno)

1. I comuni possono derogare all'osservanza dei meccanismi previsti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno successivo, limitatamente alle spese necessarie per l'attuazione dei piani di risanamento ambientale contro i rischi derivanti dall'inquinamento, in conformità alle condizioni e alle modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

Art. 8.

(Piano di sviluppo rurale)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, d'intesa con la regione Campania, un piano, nel quadro dei programmi di sviluppo rurale di competenza della regione, affinché la stessa regione concentri l'ammontare massimo di risorse finanziarie disponibili sulle misure dirette alle imprese agricole a par-

tire da quelle finalizzate a incrementare la competitività delle imprese medesime e a favorire i giovani imprenditori agricoli, a evitare una dispersione delle risorse a vantaggio di soggetti o istituzioni diversi dall'impresa agricola, a sostenere il settore agricolo circoscrivendo il campo dei beneficiari degli aiuti dell'Unione europea solo agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti, con esclusione di qualsiasi altro soggetto, a prevedere la realizzazione di un modello agricolo economicamente e ambientalmente sostenibile, a valorizzare le produzioni di qualità e a sostenere con gli appositi fondi dell'Unione europea i comparti produttivi che strutturalmente richiedono, ai fini della propria competitività, tali forme di aiuto.

Art. 9.

(Colture non alimentari)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la regione Campania e con i comuni, promuove lo sviluppo di colture non alimentari nelle aree agricole con problemi di inquinamento.

2. Al fine di cui al comma 1 è effettuata una valutazione, su ciascuna area agricola, dell'effettivo livello di rischio per la catena alimentare tramite indagini condotte dall'Istituto superiore di sanità, identificando le aree inquinate per destinarle alle colture non alimentari e fornendo alle aziende agricole la necessaria assistenza tecnica e finanziaria.

3. Le aree non idonee alle colture alimentari sono destinate a colture agricole e forestali per la produzione di energia e di materiali innovativi.

Art. 10.

(Accordo di programma)

1. La regione Campania promuove un accordo di programma con i comuni, nonché con le province di Napoli e di Caserta, al fine di realizzare le bonifiche dei siti inquinati mediante la redazione di un

piano complessivo per la messa in sicurezza e per la bonifica delle aree dei siti dei citati comuni, le cui disposizioni prevalgono sugli altri strumenti di pianificazione in vigore.

2. La redazione del piano di cui al comma 1 è preordinata a definire la completa dismissione degli impianti produttivi non più compatibili con la conservazione e con la salvaguardia dei territori dei comuni. Il piano individua, altresì, gli interventi da realizzare e i relativi tempi per gli adempimenti a cui i privati devono attenersi per adeguare gli impianti esistenti affinché la loro presenza sia compatibile con i criteri di qualità ambientale previsti dalla presente legge.

3. La stipulazione dell'accordo di programma di cui al comma 1 costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento ambientale, messa in sicurezza, trasformazione e valorizzazione delle aree dei siti inquinati dei comuni.

Art. 11.

(Proventi del contrasto della criminalità organizzata)


1. I proventi derivanti dai beni mobili e immobili confiscati alle associazioni criminali nella regione Campania sono versati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per essere destinati al finanziamento del piano generale degli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 12.

(Relazione alle Camere)

1. Il Governo presenta alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e delle misure contenute nel piano generale degli interventi di cui all'ar-

ticolo 1, con particolare riferimento alle misure in materia di tutela dell'ambiente, nonché sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti.



18PDL0002410